

# Arcidiocesi di Milano



# **Le Comunità Energetiche Rinnovabili e gli enti ecclesiastici**



## CER ed enti ecclesiastici

### Indice

1. Definizione
2. Referenti normativi
3. Struttura e configurazione giuridica
4. Il referente
5. Gli incentivi
6. Questioni fiscali



---

## CER ed enti ecclesiastici

### Definizione

- La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è una forma partecipativa volta a promuovere lo sviluppo, la produzione, il consumo e la condivisione di energia prodotta da fonti rinnovabili il cui principale obiettivo è quello di fornire benefici economici, sociali e ambientali al territorio in cui opera.
- La CER si costituisce come **soggetto giuridico autonomo**, dotato di un proprio statuto, e si basa sulla partecipazione aperta e volontaria dei suoi membri, che possono decidere di recedere e uscire in qualsiasi momento dalla configurazione. I contributi economici condivisi all'interno della CER derivano dagli incentivi e dai rimborsi tariffari previsti dalla normativa italiana per l'energia immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili al servizio della comunità e contemporaneamente (nella stessa ora) prelevata dai suoi membri o soci all'interno dell'area sottesa alla medesima cabina primaria di riferimento



## Referenti normativi

- **Direttiva (UE) 2001/2018** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II)
- **Direttiva (UE) 944/2019** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (IEM);
- **Decreto legislativo n.199 del 8/11/2021;**
- Il 27/12/ 2022 è stato promulgato il **TIAD, il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso**, in cui ARERA definisce le diverse forme di autoconsumo diffuso, tra cui quella di Comunità Energetiche Rinnovabili e ne chiarisce le basi
- Il 23/01/2024 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) il decreto attuativo previsto dal D.lgs. n. 199/21 in materia di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili ("**Decreto CACER**").
- **Delibera 30 gennaio 2024, n. 15/2024/R/EEL, ARERA**
- Il 23 febbraio 2024, con decreto direttoriale, il MASE ha approvato le **Regole Operative del GSE.**



**CER ed enti ecclesiastici**

## **Il Vademecum CEI**

- <https://tavoloenergia.chiesacattolica.it/wp-content/blogs.dir/57/files/sites/68/2024/05/VADEMECUM.pdf>

**Se ne raccomanda la lettura integrale**



### I componenti della CER

- La CER è composta da soggetti che possono agire come consumatori, produttori o prosumer.
- I **prosumer** sono dotati di impianti rinnovabili, producono energia elettrica, ne consumano una parte (cioè, godono dei benefici dell'auto-consumo fisico) e vendono la parte in eccesso, che può rilevare per la condivisione dell'energia con gli altri membri o soci della CER.
- I **produttori** partecipano alla CER con i propri impianti a fonti rinnovabili e con l'energia che immettono in rete, di cui godono i proventi, contribuiscono a generare gli incentivi condivisi dalla CER.
- I **consumer** (consumatori) non hanno un proprio impianto di produzione, continuano a pagare le utenze elettriche al proprio fornitore, ma contribuiscono con i propri consumi ad incrementare l'energia condivisa e dunque i relativi incentivi.



## CER ed enti ecclesiastici

### I componenti della CER

- In una CER possono partecipare e avere poteri di controllo:
  - Persone fisiche (privati cittadini e famiglie)
  - Piccole e medie imprese (escluse le aziende energetiche)
  - Amministrazioni locali dell'elenco ISTAT, incluse le comunali, ed enti territoriali
  - Enti religiosi (quindi anche gli enti ecclesiastici)
  - Enti del terzo settore e di protezione ambientale
  - Enti di ricerca e formazione
- Non possono, tra gli altri, fare parte delle CER:
  - le grandi imprese di qualunque settore;
  - le PA centrali, incluse le loro sedi territoriali;
  - le imprese del settore energetico la cui attività prevalente è classificata nel sistema ATECO come 35.11.00 e 35.14.00.




## CER ed enti ecclesiastici

Un **esempio di comunità** con 1 impianto e 3 utenti:

- un utente è anche il proprietario dell'impianto, il suo contatore è connesso all'impianto e quindi è un **"prosumer"** (produttore e consumatore)
- gli altri **due sono consumatori che autoconsumano virtualmente**, ovvero prelevano dalla rete energia mentre l'impianto produce

### Impianto di produzione a fonti rinnovabili

fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biogas, etc.



I **30+40=70 kWh prelevati dalla rete** dagli autoconsumatori virtuali **mentre l'impianto produce generano incentivi e altri benefici economici da condividere all'interno della CER**



---

## CER ed enti ecclesiastici

### Per chiarezza...

- L'adesione alla CER non comporta uno sconto in bolletta: ciascun partecipante potrà scegliere il proprio operatore e pagherà l'energia consumata con le tariffe concordate.
- Il proprietario dell'impianto che produce energia venderà quella da lui non autoconsumata a un operatore, secondo tariffe concordate.
- Il Ministero dell'Ambiente riconosce una tariffa premio alla CER in base all'energia prodotta dai suoi impianti.
- ARERA riconoscerà un incentivo alla CER calcolato sulla base della contemporaneità tra produzione di energia e consumo da parte dei diversi membri CER
- Gli incentivi si calcolano per configurazioni che insistono sulla stessa cabina primaria. [La mappa è presente sul sito GSE](#)



---

## CER ed enti ecclesiastici

### La «CER ombrello»

- La CER può gestire una o più configurazioni di autoconsumo. Per il calcolo dell'energia condivisa e relativi benefici economici, tutti i punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell'area afferente alla medesima cabina primaria della rete elettrica. Tale distinzione permetterebbe di organizzare una comunità energetica che si potrebbe definire “ombrello”, costituita da un unico soggetto giuridico, e a cui tutti i partecipanti delle singole configurazioni (i cui limiti restano le cabine primarie) aderiscono come membri. Il GSE calcola l'energia condivisa e quindi i relativi incentivi, per ciascuna configurazione in modo indipendente. Il totale degli incentivi maturati viene versato al referente della comunità e viene ripartito in base allo statuto o a un contratto di diritto privato



## CER ed enti ecclesiastici

### Le possibili forme giuridiche

- Associazione riconosciute e non riconosciute
- Fondazione di partecipazione
- Cooperative
- Imprese sociali



### **Elementi essenziale dello Statuto dell'ente CER**

- l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche o giuridiche delle tipologia già elencate;
- la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale;
- Viene individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.



### Il referente della CER

- Il referente è il soggetto deputato alla gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.
- Nel caso di configurazioni di CER, il referente è la comunità stessa. Il referente riceve tutte le comunicazioni relative al procedimento di ammissione agli incentivi, le eventuali richieste di integrazione documentale o le eventuali comunicazioni contenenti i motivi ostativi alla qualifica.
- La CER può dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte della CER. Al referente verranno intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE.



---

## CER ed enti ecclesiastici

### **Il referente della CER**

- Il ruolo di referente e, nel caso, di responsabile della ripartizione può essere svolto:
  - dal rappresentante legale della medesima comunità;
  - da un produttore, membro della CER;
  - da un cliente finale, membro della CER;
  - da un produttore “terzo” di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti certificato.
- L'impossibilità di nominare come referente di una CER un professionista rappresenta certamente una criticità. In ogni caso, il referente potrà avvalersi della collaborazione di un professionista che lo aiuti a svolgere questo delicato ruolo.



---

## CER ed enti ecclesiastici

### Indicazioni sulle possibili configurazioni

- Una CER tra soli enti ecclesiastici è certamente facilmente governabile ed è la configurazione che la Diocesi di Milano raccomanda alle Parrocchie.
- Al netto delle spese di gestione e degli ammortamenti per l'installazione e la manutenzione, gli incentivi potranno poi essere usati per attività pastorali o di carità.
- Si evitino CER con numerosi soggetti
- La scelta di non coinvolgere persone fisiche in una CER non implica che la Parrocchia non debba sensibilizzare i fedeli sui temi relativi all'ecologia integrale



## Gli incentivi

- Una **tariffa premio MASE** di cui al Decreto CACER del MASE fissa per 20 anni (con la possibilità di una sua rimodulazione sulla base del monitoraggio effettuato dal GSE), modulata su tre scaglioni in base alla potenza degli impianti, dimensionata in kW, più elevata per gli impianti di taglia inferiore: · gli impianti di potenza superiore a 600 kWp hanno una parte fissa di 60 €/MWh e una variabile fino a 40 €/MWh per un massimo di 100 €/MWh; · gli impianti da 200 a 600 kWp hanno una parte fissa di 70 €/MWh e una variabile che non può superare i 40 €/MWh, con tetto a 110 €/MWh; · Gli impianti al di sotto o pari ai 200 kWp hanno 80 €/MWh di parte fissa e un massimo 40 €/MWh di parte con tetto a 120 €/MWh
- Un **rimborso definito da ARERA** variabile a seconda delle tariffe di trasmissione e distribuzione. Questo contributo di valorizzazione è definito annualmente da ARERA (per tutto il 2024 è stato fissato a 10,57 €/MWh).<sup>26</sup> La valutazione dei compensi da corrispondere avviene in base alle misure di energia immessa e prelevata registrate su base oraria dai misuratori del distributore di energia (meter). Le misure vengono acquisite dai distributori di rete, che provvedono a trasferire al GSE tutte le misure necessarie alla quantificazione dei benefici economici corrisposti mensilmente.



### **La tassazione diretta della vendita dell'energia. Enti commerciali e non**

- Qualora gli impianti di energia rinnovabile siano di proprietà della CER costituita come ente non commerciale ed abbiano potenza complessiva non superiore a 200 kW, i suddetti ricavi devono considerarsi fuori campo IVA, mentre, con riferimento alle imposte dirette, essi sono riconducibili alle categorie dei redditi diversi e come tali concorrono al reddito imponibile ai fini IRES. In caso di impianti di capacità complessiva non superiore a 200kw, infatti, la vendita di energia elettrica è qualificata, ope legis, “attività commerciale occasionale”;
- Qualora gli impianti di energia rinnovabile siano di proprietà della CER costituita come ente commerciale oppure abbiano potenza complessiva superiore a 200 kW, i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia in eccesso sono assoggettati ad IVA e ad IRES come redditi di impresa, costituendo la vendita di energia attività commerciale abituale;



### **La tassazione diretta della vendita dell'energia. Enti ecclesiastici**

- Qualora gli impianti di energia rinnovabile siano di proprietà di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed abbiano potenza complessiva non superiore a 200 kW, i suddetti ricavi devono considerarsi fuori campo IVA, mentre, con riferimento alle imposte dirette, essi sono riconducibili alle categorie dei redditi diversi e come tali concorrono al reddito imponibile ai fini IRES, soggetti all'aliquota piena del 24%. Qualora gli impianti di energia rinnovabile abbiano potenza complessiva superiore a 200 kW, i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia in eccesso sono assoggettati ad IVA e costituiscono redditi di impresa (imponibili ai fini IRES ugualmente ad aliquota piena), costituendo la vendita di energia attività commerciale abituale;



### **La tassazione diretta degli incentivi GSE**

Diversamente, con riguardo alla fiscalità relativa alla tariffa premio incentivante e ai ristori di componenti tariffarie ATERA, trattandosi di erogazioni a fondo perduto con funzione incentivante e di riduzione del costo dell'energia autoconsumata, non vi è alcun assoggettamento ad IVA a prescindere dalla natura commerciale o non commerciale della CER. Quanto all'applicazione delle imposte dirette, viene invece in rilievo la natura di ente commerciale o non commerciale assunta dalle CER. In particolare, per le CER costituite come enti non commerciali per l'esercizio di impianti fino a 200 kW, sia la tariffa premio che il ristoro ATERA non hanno rilevanza reddituale ai fini IRES. Se, al contrario, le CER impiegano impianti superiori a 200 kW oppure vengono costituite in forma di ente commerciale, la tariffa premio e il ristoro ATERA devono considerarsi componenti positivi di reddito di impresa e costituiscono base imponibile per l'applicazione dell'IRES



### **Gli utili della CER costituita come ente non commerciale (associazione, fondazione...) possono essere distribuiti?**


- Qualora l'impianto sia di proprietà della CER, certamente gli utili derivanti dalla vendita dell'energia elettrica NON possono essere distribuiti.
- Secondo una parte della dottrina gli incentivi GSE possono essere distribuiti tra i componenti.
- Secondo un'altra parte della dottrina, tali incentivi, ricevuti formalmente da un ente che per legge non può distribuire utili, non possono essere distribuiti tra i membri della CER.
- Si attende chiarezza dall'Agenzia delle Entrate che nel novembre scorso si è espressa a favore della distribuibilità degli utili nella previgente disciplina.



## CER ed enti ecclesiastici

### Problemi IMU

- L'ultimo documento in tema di impianti fotovoltaici è Circolare n. 36 del dicembre 2013.
- Vengono individuate due categorie di impianti: le «centrali fotovoltaiche», destinate a produrre energia per la vendita, e gli impianti per l'autoconsumo. I primi devono essere accatastati autonomamente e sono oggetto di tassazione mentre i secondi non devono essere accatastati autonomamente e rilevano solo se aumentano il valore dell'immobile di oltre il 15%.
- Ma per le CER?



Grazie.

---